

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N. 1358/04 Reg. Sent.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, ha pronunciato la seguente

N.1474 Reg. Gen.

ANNO 2004

**S E N T E N Z A**

sul ricorso **R. G. n. 1474/2004**, proposto da **DELTA COSTRUZIONI s.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati Giuseppe Mazzarella e Claudio Carapezza, presso il cui studio in Palermo, Via Caltanissetta n. 1, è elettivamente domiciliato;

**C O N T R O**

il Comune di Termini Imerese, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, in virtù della delibera di G.M. n. 102 del 22 marzo 2004 e della procura rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso, dall'avv. Cruciano Valvo, elettivamente domiciliato in Palermo, via Terrasanta n. 93, presso lo studio dell'avv. Antonio Valvo;

**E NEI CONFRONTI**

- della cooperativa Muratori Riuniti – CMR, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- della Futuro 2000 s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- della Attima Service s.c.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

tutti rappresentati e difesi, giusta procura a margine della memoria di costituzione, dagli avvocati Amerigo Penta e Luigi Mazzei, elettivamente domiciliati, presso lo studio del secondo, in Palermo, via Principe di Paternò n. 78;

- del signor Notaro Angelo, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Vittorio Raneri, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudia Amato Gugliuzzo, in Palermo, Via Costantino Nigra n. 2;

**PER L'ANNULLAMENTO**

- della delibera della Giunta Municipale di Termini Imerese n. 490 del 22 dicembre 2003, con la quale si dichiara che la proposta di *project financing* inoltrata dalla ricorrente non possiede i requisiti di interesse pubblico;
- della delibera della Giunta Municipale di Termini Imerese n. 504 del 30 dicembre 2003, con la quale si dichiara che la proposta di *project financing* inoltrata dal controinteressato possiede i requisiti di interesse pubblico;
- di tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali, tra i quali, la nota n. 15279 inviata dal Comune alla C.M.R. quale capogruppo dell'A.T.I., i verbali della commissione di valutazione del 14 novembre, 3, 10 e 18 dicembre 2003, con i relativi allegati, gli atti citati nella nota del Comune n. 1410 del 23 gennaio 2004.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata e dei controinteressati, con le relative deduzioni difensive;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Vista l'ordinanza collegiale n. 983 del 2 aprile 2004;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il referendario Aurora Lento;

Uditi alla udienza pubblica dell'undici maggio 2004 l'avv. Giuseppe Mazzarella per la ricorrente, l'avv. Cruciano Valvo per l'Amministrazione resistente e gli avvocati Luigi Mazzei, Amerigo Penta e Vittorio Raneri per i controinteressati;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

## **FATTO**

Con ricorso, notificato il 3 marzo 2004 e depositato il giorno 9 successivo, la Delta Costruzioni s.r.l. esponeva che:

- con lettera del 30 giugno 2003, pervenuta in pari data, aveva proposto al Comune di Termini Imerese l'ampliamento del cimitero comunale attraverso lo strumento del *project financing*;
- analoga proposta era stata inviata nella stessa data da parte del signor Notaro Angelo "*in nome e per conto del promotore*";
- il Comune di Termini Imprese aveva avviato il procedimento di valutazione delle due proposte, procedendo successivamente a chiedere ai controinteressati una integrazione documentale e a concordare una proroga dei termini;
- la commissione di valutazione all'uopo nominata aveva valutato le due proposte, stabilendo i criteri di valutazione ed assegnando i relativi punteggi

ed aveva trasmesso le proprie determinazioni alla Giunta Municipale, che le aveva fatto proprie con le delibere n. 490/2003 e 504/2003, con le quali aveva “*sostanzialmente preferito*” la proposta della controinteressata.

Chiedeva l’annullamento, previa sospensiva e con vittoria di spese, dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 37 bis, comma 1, l. n. 109/1994. Eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Entro il termine normativamente previsto del 30 giugno sarebbe pervenuto al Comune un progetto presentato da uno solo dei controinteressati (signor Notaro Angelo) senza indicazione del promotore.

2. Violazione dell’art. 37 bis, comma 1, l. n. 109/1994 sotto altro profilo. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Non sarebbero state allegate, né tantomeno indicate le garanzie offerte e l’Amministrazione non avrebbe né chiesto spiegazioni, né chiarito le ragioni giustificatrici della irrilevanza di tale omissione.

3. Violazione dell’art. 37 bis, comma 1, l. n. 109/1994 sotto altro profilo ancora.

Non sarebbero stati prodotti tutti i documenti normativamente previsti, come dimostrato dalla richiesta di integrazione formulata dall’Amministrazione.

4. Violazione degli articoli 10 e 37 bis, comma 2, l. n. 109/1994.

La proposta di *project financing* potrebbe essere presentata solo da ATI già costituite, come dimostrato dal richiamo operato dall’art. 37 bis al solo art. 10 e, comunque, laddove tale interpretazione non fosse condivisa, dovrebbe ritenersi necessario che l’impegno formale alla costituzione della stessa sia contenuto nella offerta.

5. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Non sarebbero stati prodotti tutti i documenti richiesti dall’Amministrazione.

6. Violazione dell’art. 37 bis, comma 2 ter, l. n. 109/1994.

Sarebbe stato illegittimamente acquisito un documento nel corso della seduta della Commissione tenutasi il 10 dicembre 2003.

7. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell'art. 37 ter della l. n. 109/1994.

Non sarebbe stata adeguatamente giustificata la scelta di “preferire il progetto della controinteressata”.

8. Eccesso di potere per perplessità, per illogicità manifesta e per contraddittorietà. Eccesso di potere per sviamento dalla causa. Violazione del principio della *par condicio* e delle norme poste a base di una pubblica gara.

Sarebbero stati fissati i criteri di valutazione dei progetti successivamente all'esame degli stessi.

9. Violazione dell'art. 37 ter della l. n. 109/1994 sotto altro profilo. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

I predetti criteri non corrisponderebbero ai parametri di valutazione normativamente previsti.

10. Eccesso di potere per perplessità, per illogicità e per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

La proposta della ricorrente sarebbe più vantaggiosa di quella dei controinteressati, sotto il profilo del numero dei loculi e della durata.

11. Violazione della l.r. n. 10/1991 e dell'art. 37 ter della l. 109/1994 sotto altro profilo.

La ricorrente sarebbe stata ascoltata solo dalla Commissione e non anche dalla Amministrazione Comunale come richiesto.

L'Amministrazione intimata ed i controinteressati si costituivano in giudizio, chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile per carenza di interesse o rigettato in quanto infondato, con vittoria di spese.

Con memorie successivamente prodotte le parti insistevano nelle conclusioni già formulate.

Con ordinanza collegiale n. 983 del 2 aprile 2004 veniva accolta la richiesta di sospensiva e fissata l'udienza per la trattazione nel merito.

Alla pubblica udienza dell'undici maggio 2004, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.

In data 11 maggio 2004, come per legge è stato depositato in Segreteria il dispositivo della presente sentenza.

## DIRITTO

1.- Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente Amministrazione e dai controinteressati, i quali, nelle proprie memorie difensive, deducono che verrebbero in considerazione non provvedimenti, ma atti endoprocedimentali e che l'eventuale accoglimento del gravame non sortirebbe alcun effetto utile per la ricorrente, dato che non sono state censurate le valutazioni fatte in merito alla rispondenza dei progetti al pubblico interesse dal Comune, il quale, peraltro, non avrebbe l'obbligo di riaprire il procedimento né tantomeno di preferire la proposta presentata dalla ricorrente, la quale ha, d'altra parte, il diritto di partecipare alla gara per l'affidamento del progetto.

L'eccezione è infondata.

Va, in primo luogo, rilevato come non sia esatto che non sono state formulate doglianze in merito al giudizio di sussistenza del pubblico interesse formulato rispetto alla proposta dei controinteressati, in quanto è stata espressamente impugnata la delibera n. 504 del 30 dicembre 2003, con la quale la Giunta Municipale di Termini Imerese la ha "preferita" a quella "concorrente", oltre alla delibera n. 490 del 22 dicembre 2003, con la quale è stato dichiarato che la proposta di *project financing* inoltrata dalla ricorrente non possedeva i requisiti di interesse pubblico. E' stata, inoltre, espressamente censurata nel merito la valutazione fatta dalla Commissione ed asserita la maggiore rispondenza al pubblico interesse del progetto presentato della Delta Costruzioni s.r.l..

Ciò premesso e con riferimento all'affermazione, secondo la quale nessuna utilità deriverebbe alla ricorrente dall'accoglimento del gravame, va rilevato come nessun dubbio possa sussistere sul fatto che il concorrente, il quale ha predisposto il progetto posto alla base della gara gode di una posizione "*di favore*" rispetto agli altri. Pur dovendosi, pertanto, escludere che l'eventuale accoglimento del ricorso comporti l'obbligo di riapertura del procedimento o di preferenza per la ricorrente, deve comunque ritenersi che la stessa possa censurare la procedura di scelta, in considerazione delle innegabili refluenze, che la stessa ha sulla propria posizione giuridica. In altri termini la scelta discrezionalmente fatta dall'Amministrazione di valutare anche comparativamente i due progetti presentati comporta come sua naturale conseguenza l'autovincolo al rispetto dell'affidamento ingenerato nei presentatori degli stessi e la necessità di una corretta gestione della relativa procedura.

Nel merito il ricorso è fondato secondo quanto appresso specificato.

2. - Il primo motivo, con il quale si deduce che alla scadenza normativamente prevista del 30 giugno la proposta "concorrente", volta alla realizzazione, mediante finanza di progetto, dell'ampliamento del cimitero comunale, sarebbe stata presentata non dall'ATI odierna controinteressata, ma da tale signor Notar Angelo, non meglio qualificatosi, è infondato.

Dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, che la proposta dell'ATI controinteressata è stata firmata da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate ed è stata materialmente depositata dal rappresentante di uno dei componenti della stessa, il signor Notaro per l'appunto, il quale non ha agito a titolo personale o per conto di un soggetto non meglio identificato, ma nell'interesse dell'aggregazione della quale faceva parte. Nessun dubbio emerge, peraltro, dalla documentazione in merito al soggetto, al quale riferire la proposta, individuato, sin dall'inizio della procedura, nella CMR quale capogruppo dell'ATI.

3. - Fondato è, invece, il secondo motivo, con il quale si censura la mancanza della specifica indicazione delle garanzie offerte dalla ATI controinteressata all'amministrazione aggiudicatrice.

L'art. 37 bis, comma 1, della l. n. 109/1994 prevede che le proposte di *project financing* debbano contenere “l'indicazione (...) delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice” mentre il successivo art. 37 quater statuisce che tali garanzie debbano essere presentate in sede di partecipazione alla gara indetta per l'aggiudicazione della concessione.

In ossequio a logici principi di ermeneutica, tra le possibili interpretazioni di una disposizione va privilegiata quella più idonea a salvaguardare la razionalità e la congruenza, cosicché se si vuole evitare di privare di significato l'art. 37 bis, deve ritenersi che tale norma imponga la specificata indicazione delle garanzie offerte, in quanto l'assunzione di un generico impegno alla successiva costituzione delle stesse si risolverebbe nella mera assunzione dell'obbligo di rispettare il precetto di cui al successivo art. 37 quater. In altri termini, l'espressa previsione normativa dell'obbligo di costituzione delle garanzie in sede di partecipazione alla gara rende superfluo ed inutile l'impegno non adeguatamente specificato alla costituzione delle stesse in vista della eventuale aggiudicazione. Va, peraltro, rilevato come la mancata conoscenza dell'importo della concessione se impedisce la quantificazione delle garanzie da versare, non preclude la loro indicazione tipologica in termini adeguatamente specifici.

Ciò premesso e facendo riferimento al caso di specie, deve ritenersi che il generico impegno assunto dalla ATI controinteressata al “*versamento delle cauzioni ...allorquando l'Amministrazione in indirizzo lo richiederà*” contrasti con il surrichiamato art. 37 bis, in quanto si sostanzia nella assunzione di un impegno eccessivamente generico e viola, pertanto, il precetto normativo, così come sopra interpretato, nella parte in cui richiede, invece, la specifica indicazione delle garanzie offerte.

4. - Infondato è, invece, il terzo motivo, con il quale si deduce l'incompletezza della documentazione presentata dalla ATI controinteressata, come sarebbe dimostrato dalla richiesta di integrazione avanzata dalla Amministrazione, in quanto la censura non tiene adeguatamente conto delle caratteristiche del *project financing*.

Trattasi di un istituto di origine anglosassone, che è stato introdotto nel nostro ordinamento per agevolare la realizzazione di opere pubbliche, che, senza l'apporto di capitali privati, l'Amministrazione non è in grado di finanziare. Il tratto caratteristico principale è rappresentato dal fatto che l'onere economico derivante dalla progettazione e dalla esecuzione dei lavori è posto, totalmente o parzialmente, a carico dell'aggiudicatario, il quale riceve come "compenso" il diritto di gestire e sfruttare economicamente l'opera realizzata. Ne consegue la configurazione normativa del *project financing* quale procedura snella volta ad agevolare la collaborazione tra i privati e la Pubblica Amministrazione al di fuori di logiche formalistiche. Tale tratto caratteristico si riscontra soprattutto nella fase della presentazione delle proposte da parte dei privati, alla quale segue quella eventuale della gara per l'affidamento della concessione. Significativa è, in tal senso, la disposizione di cui al comma 2 ter dell'art. 37 bis, laddove si prevede che, entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono a verificare la completezza dei documenti presentati e ad inoltrare al proponente eventuale dettagliata richiesta di integrazione. La disposizione *de qua* avrebbe una scarsa rilevanza applicativa, qualora si limitasse sotto il profilo qualitativo gli atti, che l'Amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità, può richiedere al proponente. Tale interpretazione contrasterebbe, peraltro, con lo spirito della norma, in quanto piuttosto che agevolare, ostacolerebbe i rapporti tra P.A. e privati e restringerebbe eccessivamente l'ambito applicativo dell'istituto, che, peraltro, sembra avere avuto finora uno scarso riscontro applicativo nella prassi. Ne consegue il riconoscimento di una ampia discrezionalità alla Amministrazione procedente nella gestione della fase della istruttoria del progetto presentato dal promotore.

Così interpretato l'art. 37 bis e facendo riferimento al caso di specie, deve ritenersi che il Comune di Termini Imerese non incontrava limiti particolari nella richiesta di integrazione documentale ed ha, conseguentemente, agito correttamente quando ha chiesto ulteriori atti all'ATI controinteressata, nonché quando ha ritenuto esaustiva la documentazione trasmessa.

5. - Parimenti infondato è il quarto motivo, con il quale si deduce che alla procedura *de qua* avrebbero potuto partecipare solo le ATI già costituite o sarebbe, comunque, stato necessario un impegno preventivo alla successiva costituzione.

Al fine di individuare i soggetti legittimati alla presentazione delle proposte, l'art. 37 bis rinvia all'art. 10, il quale alla lettera d) fa espresso riferimento alle associazioni temporanee di concorrenti e prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui al successivo art. 13, che, a sua volta, consente la presentazione di offerte da parte delle predette associazioni, anche se non ancora costituite, richiedendo, in tal caso, in primo luogo, che l'offerta sia sottoscritta da tutte le imprese, le quali costituiranno il raggruppamento ed, in secondo luogo, che contenga l'impegno, con riferimento al caso della aggiudicazione, di conferire mandato collettivo speciale

con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta, qualificata come capogruppo.

In mancanza di diversa indicazione normativa deve ritenersi che il rinvio fatto dall'art. 37 bis all'art. 10 comporti anche il rinvio all'art. 13 e legittimi, pertanto, la presentazione di offerte anche da parte delle ATI costituenti.

Con riferimento al caso di specie, decisiva rilevanza va attribuita alla circostanza, risultante dalla documentazione versata in atti, che in seno alla istanza di presentazione del progetto i legali rappresentanti delle tre associate hanno testualmente dichiarato di “*costituirsi in associazione temporanea di impresa ai sensi dell'art. 13 comma 5 l. 109/1994 nominando sin da ora impresa capogruppo C.M.R. – Cooperativa Muratori riuniti ...*”. Tale dichiarazione, che è stata seguita dalla formale costituzione in ATI, è rispondente al dettato normativo come sopra interpretato e consente di ritenere legittima la valutazione di ammissibilità del progetto presentato effettuata da parte del Comune.

La soluzione interpretativa adottata è, peraltro, in linea con un autorevole precedente giurisprudenziale, secondo il quale, con riferimento alle procedure della c.d. finanza di progetto, deve ritenersi illegittima l'esclusione dalla gara di un'A.T.I. non ancora costituita, che deve invece essere ammessa ai sensi dell'art. 13 comma 5 l. 11 febbraio 1994 n. 109, in considerazione del fatto che la previa formalizzazione dell'impegno a costituirsi successivamente all'aggiudicazione consente di individuare con precisione il soggetto che parteciperà alla fase successiva e garantisce la massima partecipazione alla gara. In definitiva, nessun effetto negativo per la procedura della finanza di progetto potrebbe ricondursi all'ammissione in gara di un raggruppamento non ancora costituito, che consente, invece, di scegliere tra un ventaglio più ampio di proposte e favorisce l'individuazione di quella maggiormente rispondente al pubblico interesse ([Consiglio di Stato, V, 5 settembre 2002, n. 4468](#)).

6. - Parimenti infondato è il quinto motivo, con il quale si deduce la mancata trasmissione di parte della documentazione integrativa richiesta dalla Amministrazione e la mancata giustificazione della valutazione di ammissibilità della proposta malgrado tale omissione.

Come risulta dalla documentazione versata in atti, l'ATI controinteressata ha trasmesso i documenti richiesti al Comune, il quale, nell'esercizio dei propri poteri discrezionali di valutazione, li ha ritenuti esaustivi. Giova, peraltro, sul punto richiamare quanto esposto, con riferimento al terzo motivo, in merito alla snellezza, che caratterizza le procedure di *project financing* ed ai conseguenti ampi margini valutativi, dei quali dispone l'Amministrazione.

7. - Infondato è anche il sesto motivo, con il quale si deduce l'avvenuta presentazione di documentazione essenziale nel corso della seduta della Commissione, dato che, come risulta dalla documentazione versata in atti, si è avuta la semplice presentazione di una planimetria illustrativa, che non costituiva

un documento essenziale ai fini della completezza del progetto e serviva solo a renderlo maggiormente comprensibile.

8. - Per quanto riguarda il settimo motivo, si ritiene opportuno esaminarlo congiuntamente al decimo, in considerazione del fatto che in entrambi i casi si deduce la inadeguatezza della valutazione fatta dal Comune ed il conseguenziale difetto di motivazione.

Tali doglianze sono infondate, in quanto, come sopra esposto, il *project financing* si caratterizza per la sua snellezza ed informalità, alle quali consegue il riconoscimento alla Pubblica Amministrazione di una amplissima discrezionalità valutativa, che può essere sindacata nel merito da parte del giudice amministrativo solo nel caso di palese illogicità, che non è riscontrabile nel caso di specie, dato che il Comune ha espresso il proprio giudizio in termini numerici agevolmente comprensibili.

La soluzione interpretativa accolta è, peraltro, perfettamente in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l'onere della motivazione è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, che si configura quale formula sintetica, ma eloquente della valutazione effettuata dalla Amministrazione (*ex plurimis* [Consiglio Stato, VI, 3 aprile 2003, n. 1719](#))

9. - Fondato è, invece, l'ottavo motivo, con il quale si deduce l'illegittimità della fissazione dei criteri valutativi successivamente alla conoscenza del contenuto dei progetti, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale *“La regolarità di una gara di appalto pubblico è inficiata per il solo fatto del mancato rispetto del principio per il quale la determinazione dei criteri di valutazione e dei punteggi (allorché ai criteri è collegata l'assegnazione di un punteggio) deve necessariamente precedere l'apertura delle buste contenenti gli elementi da valutare ai fini dell'aggiudicazione e ciò indipendentemente dall'accertare se nel caso concreto l'organo deputato ad effettuare le predette valutazioni sia effettivamente venuto a conoscenza del contenuto delle buste”* ([Consiglio Stato, sez. V, 4 febbraio 2003, n. 533](#)).

Il suesposto principio deve ad avviso del Collegio, trovare applicazione anche rispetto alle procedure di *project financing*, in quanto, pur avendo la fase della valutazione del progetto, che precede la gara per l'affidamento, una connotazione informale, che la differenzia profondamente dalle procedure di evidenza pubblica, deve necessariamente aversi il rispetto dei principi di correttezza, che debbono sempre caratterizzare l'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

Sotto questo profilo, nessun dubbio può aversi in merito al fatto che non appare conforme ai principi determinare criteri valutativi finalizzati ad effettuare una scelta comparativa, qualora si abbia già conoscenza del contenuto dei progetti da esaminare. La circostanza che nel caso di specie non si fosse ancora proceduto alla loro valutazione non è determinante, in quanto non consente di superare il fatto,

questo sì determinante che la Commissione, pur non essendo entrata nel dettaglio, aveva già preso visione dei progetti ed era, pertanto, nelle condizioni, quantomeno teoriche, di fissare criteri non caratterizzati da astrattezza e quindi non idonei a garantire la parità di trattamento ai concorrenti. Irrilevante si appalesa, peraltro, l'affermazione, di per sé indimostrabile, che, anche in assenza di tali criteri, l'esito del giudizio sarebbe stato identico, in quanto il problema posto dalla chiusura in esame non riguarda la "sostanza" dei progetti, ma la "forma" della procedura. In altri termini il Comune non era tenuto ad individuare criteri valutativi, ma nella misura in cui ha deciso di procedere in questo modo avrebbe dovuto rispettare i limiti, che l'ordinamento, così come interpretato univocamente dalla giurisprudenza, prevede per tale tipologia di attività.

9. Infondato è, invece, il nono motivo, con il quale si deduce, in primo luogo che i criteri valutativi erano generici e non rispettosi del dettato normativo, in secondo luogo che non sono stati comparati i progetti presentati.

Giova sotto tale profilo rilevare come, in virtù delle considerazioni fatte in merito alle caratteristiche del *project financing*, vada riconosciuta amplissima discrezionalità valutativa alla Amministrazione procedente. Va, peraltro, rilevato come dalla documentazione versata in atti emerga che i criteri valutativi sono stati individuati sulla base del dettato normativo e che si è proceduto alla comparazione dei due progetti.

10. Parimenti infondato è l'ultimo motivo, con il quale la ricorrente si duole del fatto di non essere stata ascoltata dalla Amministrazione, in quanto, in considerazione della particolare complessità dell'attività valutativa, il Comune ha deciso di ricorrere all'ausilio di una Commissione di esperti, l'audizione da parte della quale deve ritenersi esaustiva.

Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla particolarità ed alla novità dell'oggetto del ricorso, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

**P. Q. M.**

*il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati. -----*

*Spese compensate. -----*

*Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-----*

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio dell'undici maggio 2004, con l'intervento dei Signori Magistrati:

- CALOGERO ADAMO - Presidente
- FILIPPO GIAMPORTONE - Consigliere

- AURORA LENTO - Referendario Estensore  
Depositata in Segreteria il 30 giugno 2004

Il Funzionario  
Maria Rosa Leanza